



**Camera di Commercio  
Livorno**

**CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO  
UFFICIO REGISTRO IMPRESE**

**Accesso dei cittadini comunitari ed extracomunitari alle  
attività regolamentate**

**Ottobre 2009**

**Conservatore R.I.: Dott. Pierluigi Giuntoli**

## ACCESSO DEI CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI ALLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE

### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

#### a) Cittadini comunitari

- D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (attuazione della direttiva 2005/367CE).

#### b) Cittadini extracomunitari

- art. 16 Disposizioni attuative del Codice Civile;
- L. 6/3/1998 N. 40;
- D.LGS. 25/7/1998 n. 286 (T.U. sull'immigrazione);
- D.P.R. 31/9/1999 n. 394 (regolamento di attuazione);
- L. 30/7/2002 n. 189 (recante modifiche al T.U.);
- D.P.R. 18/10/2004 n. 334 (recante modifiche al regolamento n. 394/1999)

### 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'estero è un procedimento amministrativo che culmina con un provvedimento amministrativo (il decreto di riconoscimento), che consente ai cittadini comunitari ed extracomunitari di accedere alle attività di impresa regolamentate (ad esempio attività di installazione di impianti ex D.M.37/08, di pulizia, limitatamente alle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di autoriparazione), per l'esercizio delle quali la legge italiana preveda il possesso di requisiti particolari o l'iscrizione in albi, ruoli e registri.

Il riconoscimento riguarda **la persona fisica**, cioè il cittadino comunitario o extracomunitario che intenda svolgere in Italia un'attività regolamentata (ad esempio che intenda assumere l'incarico di responsabile tecnico di impresa italiana operante nel settore dell'impiantistica di cui al D.M.37/08).

Anche i cittadini italiani che, ai fini dell'esercizio delle attività regolamentate o professionali, intendano far valere esperienze e/o titoli professionali acquisiti all'estero, sono tenuti a richiedere il decreto di riconoscimento al Ministero competente.

Invece **le imprese comunitarie** (le imprese cioè stabilite in uno stato membro dell'UE), che intendano aprire sedi secondarie o unità locali in Italia per svolgere un'attività economica regolamentata possono dichiarare l'inizio dell'attività al REA, qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza per lo svolgimento dell'attività stessa.

Il possesso dei requisiti è attestato dall'autorità diplomatica italiana presente nel paese comunitario di provenienza o dall'autorità diplomatica del paese suddetto presente in Italia, mediante certificato di iscrizione al Registro Imprese del paese di provenienza dal quale risulti che l'impresa svolge l'attività regolamentata (art. 11 D.P.R. 558/99 e art. 3 D.M. 221/03).

E' necessario invece richiedere il decreto di riconoscimento in tutti i casi in cui, ai fini dell'esercizio di un'attività regolamentata o professionale (per lo svolgimento delle quali è prescritta la verifica del possesso di specifici requisiti professionali e/o l'iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri), deve essere effettuata una valutazione di uno o più dei seguenti titoli:

- ❑ titoli di studio (lauree, diplomi);
- ❑ formazione professionale (corsi professionali);
- ❑ esperienza lavorativa (qualificata o specializzata);
- ❑ tirocinio di formazione professionale;
- ❑ superamento di esami di idoneità o di abilitazione.

La valutazione deve essere fatta dal Ministero per lo Sviluppo Economico (per esempio per le attività regolamentate da leggi speciali, per l'attività di parrucchiere e barbiere, per il ruolo di periti ed esperti, per il ruolo dei mediatori e per l'elenco degli spedizionieri) o dal Ministero competente per la specifica materia (ad esempio il Ministero del Lavoro per l'attività di estetista).

Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitare l'attività regolamentata alle stesse condizioni del cittadino italiano.

Ovviamente se il cittadino straniero ha acquisito i titoli professionali o maturato i periodi di lavoro in Italia è soggetto alle stesse regole previste per i cittadini italiani e non deve richiedere il decreto di riconoscimento.

Le domande di riconoscimento devono essere presentate al Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzando gli appositi schemi di domanda reperibili sul sito dello stesso Ministero:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf\\_upload/documenti/phpR519pI.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpR519pI.pdf)

Le domande devono essere corredate dalla documentazione richiesta e compilate secondo i moduli predisposti dal Ministero.

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf\\_upload/speciali/dgcas/domandaqualificheprofessionali.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/speciali/dgcas/domandaqualificheprofessionali.pdf)

Il Ministero può stabilire che il suddetto riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio.

Con lo stesso decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa formazione deve essere acquisita.

La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione.

La competenza per lo svolgimento delle prove attitudinali spetta solitamente alle Camere di Commercio.

Il procedimento di riconoscimento di competenza del Ministero si conclude con un decreto di riconoscimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto di riconoscimento è comunque efficace indipendentemente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quindi il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante può accedere, al pari dei cittadini italiani, all'attività di impresa regolamentata, a condizione che:

1. il permesso di soggiorno sia rilasciato per motivi di lavoro autonomo o assimilati;
2. sia stato effettuato il riconoscimento del titolo professionale abilitante conseguito all'estero dal competente Ministero.

Anche il cittadino extracomunitario non soggiornante può esercitare l'attività di impresa regolamentata, ma alle seguenti condizioni:

1. attestazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio che non esistono motivi ostativi all'iscrizione;
2. riconoscimento del titolo professionale abilitante conseguito all'estero effettuato dal competente Ministero;
3. rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo da parte del Consolato italiano, previa verifica del rispetto delle quote di ingresso previste dal Governo per il lavoro autonomo.

Pertanto all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese il cittadino extracomunitario in tali ipotesi dovrà esibire copia del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro autonomo o assimilati, e copia del decreto di riconoscimento.

Per quanto riguarda i cittadini comunitari si rinvia allo schema allegato.

Alternativa al procedimento di riconoscimento è **la dichiarazione di equipollenza**, di competenza del M.P.I. o del M.U.R.S.T. (a seconda del livello del titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore o laurea), che attesta l'equivalenza del titolo di studio straniero con quello italiano, effettuata su richiesta dell'interessato, in tutti i casi in cui il titolo di studio è direttamente abilitante per l'esercizio dell'attività (ad es. la laurea in ingegneria per l'esercizio dell'attività di installazione impianti ex L.46/90).

**RICONOSCIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI ACQUISITI IN PAESE STRANIERO, PER L'ESERCIZIO IN ITALIA DELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, AUTORIPARAZIONI, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE  
(Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 3610/C del 08.06.07)**

**1. Ipotesi in cui è richiesta l'emanazione del decreto di riconoscimento:**

- **Cittadini di paesi extracomunitari in possesso di titoli (professionali e/o di studio/formazione conseguiti in paesi extracomunitari.**
- **Cittadini di paesi comunitari:**
  - a) Nei casi in cui, ai fini del riconoscimento della qualifica di responsabile tecnico, è richiesto il possesso di un titolo di studio o formazione professionale unitamente all'esperienza professionale (v. ad esempio art.4, lett.b) e c) D.M.37/08) ed il titolo o l'attestato siano stati conseguiti in Italia, ma la necessaria esperienza professionale sia stata svolta in paese extracomunitario;

- b) Nei casi in cui, ai fini del riconoscimento della qualifica di responsabile tecnico, è richiesto il possesso di un titolo di studio o formazione professionale unitamente all'esperienza professionale (v. ad esempio art.4, lett.b) e c) D.M.37/08) ed il titolo di studio/formazione sia stato conseguito in paese comunitario o extracomunitario, sia pure con esperienza professionale conseguita in Italia;
- c) Nei casi in cui, ai fini del riconoscimento della qualifica di responsabile tecnico, è richiesto il solo possesso del titolo di studio (v. ad esempio art.7, co.2 lett.c) L.122/92) e lo stesso sia stato conseguito in paese comunitario o extracomunitario (in alternativa al procedimento di equipollenza, a scelta dell'interessato, effettuato dalla competente Autorità a seconda del livello del titolo).

## **2. Ipotesi in cui non è richiesta l'emanazione del decreto di riconoscimento:**

- **Cittadini di paesi comunitari:**

- a) Nei casi in cui, ai fini del riconoscimento della qualifica di responsabile tecnico, la sola esperienza professionale (specializzata o qualificata) è di per sé abilitante (v. ad esempio art.4, lett.d) D.M.37/08) e la stessa sia stata conseguita in un altro paese membro dell'UE: il cittadino comunitario dovrà dimostrare di aver conseguito un'esperienza professionale dello stesso tipo e della stessa durata richiesta ai cittadini italiani, attestata da documenti rilasciati dalla competente autorità del paese membro, con traduzione certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese che li ha rilasciati o da un traduttore ufficiale;
- b) Nei casi in cui, ai fini del riconoscimento della qualifica di responsabile tecnico, è richiesto il possesso di un titolo di studio o formazione professionale unitamente all'esperienza professionale (v. ad esempio art.4, lett.b) e c) D.M.37/08) ed il titolo o attestazione siano stati conseguiti in Italia, mentre l'esperienza professionale sia stata acquisita in un paese membro dell'UE.

Livorno, 14.10.2009

Il Conservatore  
(Dott. Pierluigi Giuntoli)